

Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali

Resp.: servizio applicazione e controllo CCL / sl
e-mail: info@cpcedilizia.ch

6500 Bellinzona, 5 marzo 2013

Alle spettabili
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali
del cantone Ticino

ADEGUAMENTI CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2013

Egregi Signori,

L'Associazione Ticinese Imprese di Pavimentazione Stradali (ATIPS), l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) ed il sindacato UNIA regione Ticino, hanno concordato quanto segue:

1. Validità Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI)

La validità del Contratto Collettivo di Lavoro è tacitamente rinnovata sino al 31 dicembre 2013.

2. Aumenti salariali individuali a partire dal 1° febbraio 2013

I salari orari individuali, rispettivamente quelli costanti/mensili di tutte le classi salariali (apprendisti inclusi), devono essere aumentati del 0.5%.

3. Salari base a partire dal 1° febbraio 2013

I salari base (minimi) sono i seguenti:

Classe salariale		salario minimo	
		orario	mensile
Capi	V	fr. 32.79	fr. 5'794.--
Lavoratori diplomati	Q	fr. 30.75	fr. 5'432.--
Lavoratori qualificati	A	fr. 29.64	fr. 5'238.--
Lavoratori edili con conoscenze professionali	B	fr. 27.84	fr. 4'918.--
Lavoratori edili	C	fr. 25.00	fr. 4'416.--
Giovani lavoratori			
nel primo anno dopo la fine del tirocinio		fr. 27.27	fr. 4'817.--
nel secondo anno dopo la fine del tirocinio		fr. 27.85	fr. 4'921.--
Apprendisti			
I° anno		fr. 9.18	
II° anno		fr. 12.24	
III° anno		fr. 15.30	

**5. Nuovi termini di disdetta per i lavoratori a partire da 55 anni
(nell'anno successivo il compimento)**

nel primo anno di servizio	1 mese
dal secondo al nono anno di servizio	4 mesi
dal decimo anno di servizio	6 mesi

6. Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia (vedi art. 26 CCL-TI e art. 64 CNM)

Dal 1° febbraio 2013, l'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia passa dall'80% al **90%** con la clausola che le prestazioni non possono in alcun caso eccedere il 100% del salario netto.

Eccovi le principali modifiche:

Art. 64 cpv 1

L'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un'indennità giornaliera del **90%** dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale normale (in conformità alla LAMal o alla LCA).

Art. 64 cpv 2 lettera a)

invariato

Art. 64 cpv 2 lettera b)

Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare il **90%** del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire il **90%** dell'ultimo salario corrisposto a partire dal secondo giorno. L'impresa deve comprovare l'ammontare del premio sulla base della struttura tariffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell'assicuratore.

Art. 64 cpv 3 lettera a)

invariato

Art. 64 cpv 3 lettera b)

Il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari al **90%** dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni possono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell'evento assicurato.

Art. 64 cpv 3 lettera c) fino a h)


invariato

Appendice 10 – art. 2 cpv 2

L'indennità è pari al **90%** del salario a partire dal secondo giorno [...]

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti e vi informiamo che tutte le disposizioni valevoli saranno consultabili a giorni sul sito della CPC: www.cpcedilizia.ch.

Cordiali saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:

Piero Ferretti